

REGOLAMENTO MERCATINO DELL'USATO

ART. 1

E' istituito, ogni ultimo Sabato del mese, il mercatino dell'usato da svolgersi in P.zza Mazzini o in altro luogo di questo Comune, da individuarsi, in scelta, dalla Giunta Comunale.

ART. 2

La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ai soggetti che sono in possesso dell'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) per la tabella merceologica XIV - cat. 27 e/o 28 o altre rientranti nelle tipologie di cui al successivo art. 3), nonché autorizzazione commerciale per la vendita di prodotti.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma uno, possono altresì partecipare - a sensi dell'art. 12 della legge regionale 9.3.1995, n. 8 - i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico od occasionale.

Ogni partecipante deve preventivamente fare dichiarazione a` sensi degli artt. 126 e 128 T.U.L.P.S., 242 e 247 del R.D. 6.5.1940, n. 635 (art. 19, n. 18 D.P.R. 24.7.1977, n. 616).

I partecipanti di cui al comma 2) devono, sotto la propria responsabilità, preventivamente dichiarare la loro condizione di venditori non professionali.

ART. 3

E' consentita la vendita delle seguenti merci: orologi antichi, cartoline d'epoca, francobolli, monete e medaglie, fotografie e manifesti antichi, stampe antiche, libri e giornali vecchi, piccolo antiquariato, soprammobili, ceramiche e oggetti ricordo d'epoca, mobili vecchi o materiale vario di epoca non recente.

ART. 4

Il mercatino si svolgerà secondo il seguente orario:

- a) mesi da aprile a settembre: dalle ore 8,00 alle ore 21,00;
- b) per i rimanenti mesi: dalle ore 8,30 alle ore 18,00.

ART. 5

Lo spazio massimo concedibile entro portici o gallerie è di ml. 4 X 1,50.

ART. 6

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di spostare i banchi in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, così come di sospendere il mercatino se coincidente con altre manifestazioni ritenute dall'Amministrazione maggiormente rilevanti o incompatibili con la permanenza del mercatino.

ART. 7

E' severamente vietato:

- a) fare uso comunque di generatori di corrente;

- b) portare appresso cani per custodia;
- c) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita, a tale scopo bisogna servirsi degli appositi cassonetti;
- d) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
- e) qualunque atto collettivo o contrario alla libertà delle contrattazioni e specialmente qualunque intromissione non richiesta a qualsiasi titolo ed anche senza compenso;
- f) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- g) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- h) l'uso di strumenti sonori e diffusori di voci, quali radio, giradischi, ecc.;
- i) vestire, effettuare atti o dire parole che siano in contrasto con la morale decenza.

ART. 8

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche e le relative sanzioni comminate direttamente dall'Autorità Comunale a mezzo dell'Agente accertatore.

ART. 9

E' compito del servizio di polizia municipale svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme regolamentari e d'igiene, oltre alla verifica per i partecipanti rientranti nell'ipotesi di cui al comma 2) del precedente art. 2) del presupposto di cui al comma 3) dell'art. 12 della legge regionale n. 8/95

ART. 10

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme, è fatto riferimento a tutte le leggi e regolamenti generali, regionali e comunali vigenti in materia.

ART. 11

La tassa annua di posteggio e occupazione spazio pubblico viene stabilita nella misura di £. 120.000 (centoventimila).

A tale scopo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, verranno distribuiti i bollettini di c/c postale per il relativo versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese di febbraio successivo, pena l'esclusione dal mercatino.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di aumentare, di anno in anno, gli importi sopra determinati.

Gli importi di cui sopra sono dovuti anche da chi occupa il posto in forma precaria a partire dalla seconda volta nell'arco dell'anno solare, sempre con versamento tramite c/c postale. In caso di ritiro dell'espositore nell'anno in corso, non sarà restituito l'importo versato. Il pagamento della tassa non dà diritto alla conservazione del posto.

ART. 12

Le assenze per più di quattro volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno, comportano la perdita del posto con decorrenza immediata.

ART. 13

L'ambulante non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E', inoltre, vietato lo scambio di posteggi tra i concessionari.